

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 889

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BELLONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1994 (*)

Inasprimento delle pene previste dall'articolo 640 del codice penale nei casi in cui la truffa sia ai danni dello Stato e di enti pubblici. Previsione dell'arresto obbligatorio in tali casi

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Le recenti cronache, che hanno portato con titoli vistosi all'attenzione del mondo politico e dei cittadini la gravissima vicenda dei falsi invalidi, impone di ripensare le pene previste dall'articolo 640, secondo comma, del codice penale.

Come ognuno sa, esso punisce con la reclusione da uno a cinque anni «chiunque, con artifici o raggiri, procuri a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, ove ciò sia commesso a danno» dello Stato o di altro ente pubblico o «col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare» (numero 1, secondo comma) ovvero «se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità» (numero 2, secondo comma).

Orbene, sembra opportuno che oggi l'ipotesi della truffa ai danni dello Stato, ovvero di altro ente pubblico, trovi una sanzione più pesante e quindi più adeguata alla gravità del fatto, rispetto alle altre ipotesi previste dall'ultima parte del numero 1 del secondo comma dell'articolo 640 e dal numero 2 del secondo comma dello stesso articolo.

Si propone, pertanto, di elevare le pene, in tali casi, a tre e dieci anni e con la multa da lire 1.800.000 a lire nove milioni.

Tale elevazione dovrebbe funzionare da deterrente nei confronti di chi volesse ancora avventurarsi in una fattispecie delittuosa così severamente punita. Il fine dissuasivo della norma sarà poi viepiù assicurato dall'introdotta previsione dell'obbligatorietà dell'arresto.

Tuttavia la presente proposta di legge tende a realizzare anche un altro fine: quello di snidare tutti coloro che tuttora versano in una condizione di illiceità penalmente rilevante nei confronti dello Stato ovvero di altri enti pubblici.

Ci si riferisce, in particolare, proprio ai falsi invalidi. Per farlo, non è infatti necessario prevedere, come hanno fatto taluni, una sorta di salvacondotto ovvero di condono in caso di pentimento. Sono sufficienti l'inasprimento della pena e l'introduzione dell'obbligatorietà dell'arresto, per indurre coloro i quali tuttora continuano a percepire indebitamente le pensioni a desistere onde non incorrere, ove scoperti, nei gravi rigori della nuova normativa.

Oggi, infatti, il falso invalido, ovvero chiunque altro abbia commesso o continui a commettere una truffa aggravata, non ha nessun interesse a sospendere la propria attività criminosa ed è portato a sfidare la sorte perchè sa che ove dovesse essergli avversa, e chissà quando, non correrà il rischio di essere messo in galera, ovvero di riportare una condanna che non sia assoggettabile alla sospensione condizionale, specie ove sia persona di età avanzata.

La nuova disciplina che si intende introdurre con il presente disegno di legge dovrebbe indurre i reprobati a desistere e dare allo Stato la possibilità di porre rimedio concreto alle emorragie finanziarie che scellerate condotte hanno sin qui determinato e tuttora determinano.

Non c'è dubbio, infatti, che di fronte alla prospettiva che offre la nuova normativa, solo un pazzo potrebbe insistere nella propria azione criminosa e cioè non desistere prima che entri in vigore, onde poter fruire delle attualmente innocue conseguenze penali del vigente articolo 640 del codice penale, e che ancor più tali potrebbero essere ove risarcisca il danno e possa usufruire della relativa attenuante.

In conclusione, con la presente proposta si tende a realizzare un nuovo e diverso rapporto tra lo Stato e i cittadini, in cui l'eticità non è un *optional*, ma un dovere che va rigorosamente osservato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 640 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

«La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni:

1) se il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire un milione e ottocentomila a lire nove milioni se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Nei casi di cui al terzo comma è obbligatorio l'arresto».

